



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

*Sezione Civile*

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Presidente rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio         | Giudice         |
| - dott.ssa Sabrina Cicero         | Giudice         |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso presentato in data 12/12/2024 (n. 48-1/2024 R.G.) da:

Lucia Mirella MACERA, C.F. MCRLMR53S44H413J, nata a Roccagorga (LT) il 4 novembre 1953, residente a Trieste, viale XX Settembre n. 98 piano 5, *ex art. 269 CCII tramite e con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della CCIAA Venezia Giulia*, iscritta al n. 19 dell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede legale a Trieste, Piazza della Borsa n. 14, con domicilio digitale pec cciaa@pec.vg.camcom.it, *e per esso, il Gestore nominato in data 11 gennaio 2024, avv. Rossanna Gregolet*;

premesso che la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:



- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto la ricorrente è residente a Trieste;

- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato avv. Rossana Gregolet), che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, alquanto risalenti: per quanto emerge dalla narrazione della ricorrente, si non oggettivamente verificabile ma dall'O.C.C. ritenuta verosimile alla luce delle narrative contenute nella mole di contenzioso in cui l'odierna ricorrente si è trovata coinvolta negli anni, centralmente intorno al 2014-2015, la situazione di sovraindebitamento si è originata a partire dal

omissis

circa la  
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'O.C.C., dopo avere correttamente puntualizzato trattarsi di un requisito funzionale alla successiva deliberazione della domanda di esdebitazione, non già per l'apertura della procedura, ha rilevato con equilibrio come

omissis

dalla situazione ben  
dettagliata nella relazione (cui si rimanda per ulteriori dettagli) originano, a cascata,

---

omissis



le poste di seguito indicate (le più cospicue, di natura tributaria), come diligentemente aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

<b>Creditore</b>	<b>Importo al netto degli interessi ( se non diversamente indicato )</b>	<b>Collocazione</b>
omissis	omissis	Privilegio mobiliare
omissis	omissis	Privilegio mobiliare
omissis	omissis	Chirografo
omissis	omissis	Chirografo
omissis	omissis	Chirografo <u>11</u>
omissis	omissis	Chirografo
omissis	omissis	Chirografo
omissis	omissis	Chirografo
omissis	omissis	Chirografo
<b>TOTALE</b>	<b>€ 767.819,08</b>	

- che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 767.819,88 euro, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



evidenziato che la ricorrente risulta titolare di un terreno e di una quota di terreno siti a Roccagorga (LT); il valore del compendio laziale è stato stimato dal fiduciario della sovraindebitata in 4.500,00 euro; nella relazione dell'O.C.C. si osserva che si tratta di una stima verosimile alla luce della circostanza che i predetti immobili, pur oggetto di iscrizione di ipoteca giudiziale e financo pignorati tra il 2010 e il 2011, permangono nella titolarità della sovraindebitata; ad ogni modo, in linea del resto con le considerazioni articolate in proposito nella relazione stessa, ogni valutazione in ordine alla antieconomicità o meno della acquisizione del compendio in questione al valore di liquidazione non potrà che passare attraverso una apposita stima ed essere affrontata nella debita sede, cioè quando il liquidatore elaborerà il *programma di liquidazione*, indi da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato<sup>2</sup>; non è proprietaria di alcun immobile in regime tavolare; risulta intestataria di una autovettura immatricolata nel 2003, sottoposta a fermo amministrativo dal 2010; fruisce esclusivamente di reddito pensionistico,

omissis

è titolare di un c/c acceso presso Poste

Italiane

omissis

, in

sostanziale pareggio tra entrate e uscite, con la puntualizzazione che gli accrediti pensionistici sono inferiori a quelli più sopra indicati, giacché, *allo stato*, sono incisi da una trattenuta derivata da una cessione volontaria di credito

omissis

e dagli effetti di un pignoramento-assegnazione di 1/5

omissis

---

<sup>2</sup> La procedura di liquidazione controllata, pur quanto aperta su istanza dello stesso debitore, non ha presupposti o contenuti per così dire *contrattabili* in ordine alle fonti che alimentano la liquidazione stessa, la quale invece comprende tutti i beni fuorché quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII.



considerato che il nucleo familiare è composto

omissis

precisato che, in linea con le considerazioni della valida relazione dell'OCC, il reddito medio disponibile alla liquidazione del patrimonio può farsi coincidere con l'eccedenza dal limite di 1.200,00 euro mensili (importo che fra l'altro, come segnalato nella relazione dell'O.C.C., si colloca vicino al limite impignorabile in considerazione della natura pensionistica dei flussi percipiendi, limite che è pari a 1.068,82 euro *ex* art. 545, 7° comma, c.p.c.):

considerato quindi che l'importo reddituale della ricorrente Macera, da destinare alla liquidazione (almeno per i prossimi 36 mesi) è costituito dalla parte *eccedente* la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, misura da far prudentemente coincidere, come detto, con l'importo di 1.200,00 euro mensili, così individuato allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato<sup>3</sup>, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore;

---

<sup>3</sup> Secondo Tribunale Rimini 12 dicembre 2023, nel fissare la quota di reddito o di pensione che il debitore deve versare alla procedura (o ancora meglio che il datore di lavoro o l'ente pensionistico debbono direttamente versare alla procedura), occorre tenere conto non solo del parametro costituito dalla conservazione al debitore di quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia, ma anche dei limiti fissati dall'art. 545 c.p.c., nel senso che bisogna propendere per un'interpretazione non tanto "alternativa", quanto piuttosto "cumulativa" delle due ipotesi previste dalle lett. a) e b) del quarto comma dell'art. 268 del CCII. In altri termini, secondo tale pregevole arresto l'occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi. Per quanto suggestiva, si è però obiettato, la tesi non convince poiché il parametro endoconcorsuale è autonomo e di per sé completo: il giudice infatti deve tenere conto non solo delle spese della famiglia ma anche dei redditi della famiglia. Ad esempio, il nucleo familiare può essere composto da due persone di cui una sola necessita di accedere alla liquidazione: in questo caso, determinato quanto necessario per il mantenimento della famiglia, il reddito del debitore può ben essere decurtato a favore della procedura oltre i limiti di impignorabilità, poiché entrambi i redditi dei due componenti partecipano al mantenimento. Inoltre la misura determinata dall'art. 545 c.p.c. (1/5 dello stipendio e 1/5 della pensione nella misura in cui supera i mille euro) è una misura fissa, che prescinde dalla sufficienza del



rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata<sup>4</sup>;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Lucia Mirella Macera (c.f. MCRLMR53S44H413J);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore l'avv. Rossanna Gregolet;
- 4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni *novanta*, decorrente dalla notifica della

---

non pignorato a mantenere sé e la famiglia; per contro nella liquidazione controllata non sarebbe pensabile un criterio aritmetico fisso, essendo il criterio quello di assicurare comunque il mantenimento della famiglia, criterio elastico che rende il risultato estremamente variabile a seconda della composizione e dei redditi della famiglia e soprattutto a secondo dai bisogni della famiglia stessa.

<sup>4</sup> Una recente sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 agosto 2024 ha confermato l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata anche "senza beni" presenti, ma con la semplice attestazione di crediti futuri, nella specie redditi futuri. Né – come chiarito da un contributo specialistico di un operatore del settore - all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato solo dalla destinazione alla procedura di un quota mensile dei redditi futuri, risulta di ostacolo la versione dell'art. 268, comma 3, CCII, introdotta a seguito del "Correttivo-ter", perché laddove essa stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è "*possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*", non esclude *tout court* l'eventualità di una procedura "senza beni" o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovvero sia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili.



presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1.200,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;

b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;

f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;



g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 19 febbraio 2025

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

